


Provincia di Cuneo



Prot. N. 0022744 E 18/03/2024  
Class: 8.9  
Fasc: N. 28.1/2024



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

*urbanistica.ouest@regione.piemonte.it*

*urbanistica.ouest@cert.regionepiemonte.it*

Classificazione 13.200,5/2024A, /A1600A  
11.100/GESPAE/191/2024A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono  
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Alla Provincia di Cuneo  
Settore Presidio del territorio  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale  
*protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it*

e, p.c. Al Comune di Frabosa Sottana (CN)  
*frabosa.sottana@cert.ruparpiemonte.it*

Al Comune di Villanova Mondovì (CN)  
*villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Alessandria, Asti  
e Cuneo  
*sabap-al@pec.cultura.gov.it*

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  
Comuni: FRABOSA SOTTANA - VILLANOVA MONDOVÌ (CN)  
Intervento: d.lgs 152/2006 – l.r. 13/2023. Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n. 906/2022. Progetto di "Approvvigionamento idrico acquedotto a servizio dei Comuni di  
intervento Mondovì e Villanova Mondovì, opere di captazione sorgente San Matteo e  
condotta di collegamento alla rete adduttrice, ricadenti nei Comuni di Frabosa Sottana e  
di Villanova Mondovì.  
Proponente: MONDO ACQUA S.P.A.

Comunicazione avvio procedimento  
Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi degli artt. 23 e segg. del d.lgs 152/2006 e  
richiesta dei pareri di competenza.

**Contributo**

Corso Kennedy, 7 bis  
12100 Cuneo  
Tel. 0171.321944

Con riferimento alla nota della Provincia di Cuneo, Settore Presidio del territorio, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, rif. progr. int. 02.24.VAL, class. 2024.08.09/0000028-01, qui pervenuta in data 01/03/2024, con cui si comunica l'avvio del procedimento di V.I.A. ai sensi degli artt. 23 e segg. del d.lgs 152/2006 e si richiedono i pareri ambientali di competenza da inviare al medesimo Ufficio VIA entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa nota,

vista la documentazione progettuale resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo all'indirizzo indicato nella nota di convocazione sopra citata,

constatato che gli interventi in oggetto prevedono la realizzazione delle seguenti opere:

- la perforazione di n. 3 pozzi attrezzati con camicia e filtri;
- la costruzione di n. 3 casotti in sommità alla testa dei pozzi;
- l'allestimento delle opere elettromeccaniche;
- la costruzione della cabina di alloggiamento del collettore, degli organi di manovra e misura, dell'impianto di disinfezione delle acque emunte e degli impianti elettrici ed ausiliari;
- il collegamento tra i pozzi e la cabina di manovra con tubazioni e cavidotti interrati;
- la pulizia, lieve riprofilatura e sistemazione a verde dell'intera area di tutela assoluta, secondo la perimetrazione provvisoria definita dagli studi idrogeologici;
- la realizzazione di un fosso di guardia a monte di tale area, per la raccolta ed il deflusso verso valle delle acque di scorrimento superficiale;
- la recinzione dell'area pozzi pertinenziale alle edificazioni;
- la realizzazione della viabilità di manovra interna all'area;
- la costruzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di spurgo dei pozzi;
- la revisione della viabilità di accesso all'area;
- l'installazione della cabina di trasformazione necessaria all'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, per l'alimentazione delle opere elettromeccaniche e degli impianti;
- la posa di condotta premente ed il collegamento alla rete di adduzione proveniente dalle captazioni in loc. Dho e diretta a Villanova Mondovì e Mondovì;

con riferimento alle materie di competenza dello scrivente Settore si comunica quanto segue.

### **Normativa urbanistica**

Constatato che il presente contributo viene reso nell'ambito della *pronuncia di Compatibilità Ambientale* ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06;

ferma l'assenza di ulteriori riferimenti normativi ed elaborati progettuali utili all'inquadramento dell'opera dal punto di vista urbanistico con specifico riferimento alla disciplina regionale in materia;

considerato che l'intervento e relativo soggetto proponente paiono riconducibili ad opere del *servizio idrico integrato*, per quanto a conoscenza del Servizio scrivente, ricorrendo potenzialmente le condizioni indicate all'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 ovvero:

***"Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante***

*1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che*



provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

**2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.**

**3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo”;**

preso atto altresì della procedura straordinaria d'urgenza prevista dalle disposizioni legislative di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 04/07/2022 con cui venne dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico;

si invita il competente Ente provinciale a verificare le condizioni sopra indicate, valutando di conseguenza la possibilità di avvalersi delle procedure semplificate disposte ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/77 e relativa Circolare esplicativa n. 4/AMB dell'8/11/2016 approvata dal Presidente della Giunta regionale, secondo la quale:

*“...Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la conferenza di servizi non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie ma li mantiene integri, costituendo un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità.*

*In altre parole, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977.*

*In forza di quanto sopra, si invitano pertanto le autorità competenti alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 bis dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, riassunti all'Allegato A alla presente circolare, a non convocare la Regione nei procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al comma 15 bis”*

Considerato comunque il diretto coinvolgimento del Settore scrivente, a titolo collaborativo, e ferme le competenze comunali in materia, si rileva che il progetto in esame, determinando l'apposizione di servitù e/o vincoli preordinati all'esproprio, sembra necessitare di specifica variante urbanistica eventualmente formata, appunto, secondo la sopra richiamata normativa e fatti salvi in ogni caso accordi bonari alternativi per la disponibilità dei terreni.

Si demandano in definitiva gli adempimenti necessari ai soggetti competenti così come previsti ed individuati dalla normativa di settore in materia richiamata in breve.

Ad ogni buon fine, si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB prevede inoltre:

- l'esclusione di questa fattispecie di variante urbanistica dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12;

- trattandosi di procedimento autorizzativo con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorre in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante;
- l'approvazione del progetto costituisce variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.), nei confronti dei quali occorrerà sempre verificare la specifica coerenza.
- nell'ALLEGATO B, l'elenco indicativo degli elaborati di variante urbanistica per gli specifici procedimenti ivi indicati.

### **Normativa in materia di paesaggio**

Dal raffronto della relazione paesaggistica e degli elaborati di progetto con le tavole del Piano paesaggistico regionale (Ppr), si rileva che gli interventi in progetto risultano interferire, parzialmente, con categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del d.lgs 42/2004.

Dalla relazione paesaggistica e dalla relazione forestale si rileva che le superfici interessate da trasformazione boschiva ammontano a 4.461 mq.

Verificato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, gli interventi in oggetto **non** sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, in quanto non riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. g) del medesimo comma, inerente le *"trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati"*;

verificato, altresì, che i Comuni di Frabosa Sottana e di Villanova Mondovì (CN), sulla base della documentazione agli atti del Settore scrivente, risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

con la presente, si comunica che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo alle rispettive Amministrazioni comunali; pertanto, il Settore scrivente, per quanto attiene gli aspetti in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito all'intervento in oggetto.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della commissione locale per il paesaggio (non obbligatorio nel caso di lavori riconducibili agli interventi e alle opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017, secondo i disposti del comma 2, dell'art. 3 l.r. 32/2008, così come riformulato dall'art. 77 della l.r. 19 ottobre 2021, n. 25), potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Si rammenta, a titolo collaborativo e in linea generale, che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni



paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Qualora, nell’ambito del presente procedimento, emergano situazioni o nuovi elementi progettuali per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio debba, di conseguenza, rientrare in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 32/2008 e s.m.i., si prega di darne necessaria e sollecita informazione al Settore scrivente allo scopo di poter procedere alle valutazioni previste dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Si resta in attesa dell’acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

*Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso*

Referenti:

arch. Raffaella Riba – 0171.321942

arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore

**arch. Alessandro Mola**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

